

Codice A1816B

D.D. 17 giugno 2022, n. 1844

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7014. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione nell'alveo del torrente Val Grande, nel comune di Vernante (CN) Richiedente: Comune di Vernante**



**ATTO DD 1844/A1816B/2022**

**DEL 17/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7014. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione nell'alveo del torrente Val Grande, nel comune di Vernante (CN)  
Richiedente: Comune di Vernante

In data 14/04/2022 con nota 3298 il Comune di Vernante, con sede in via Umberto I n.87 - Vernante (CN), ha presentato istanza (acquisita al prot. n. 16405/A1816B in pari data) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica di un tratto del torrente Val Grande, a monte della confluenza nel torrente Vermenagna, nel comune di Vernante (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal tecnico abilitato dott. for. Rapallino Stefano, costituiti da: Relazione Tecnica Illustrativa e allegati grafici (file E\_1\_Relazione\_tecnica;E\_2\_Documentazione\_fotografica; T\_1\_Piante\_e\_sezioni\_idrauliche; T\_2\_Estratto\_catastale;T\_3\_Carta\_dinquadramento\_su\_base\_BDTRE\_compressed), in base ai quali è prevista la realizzazione di interventi di taglio all'interno dell'alveo attivo, volto al ripristino delle sezioni idrauliche, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

In particolare:

- taglio della vegetazione nell'alveo inciso, nel tratto compreso tra il ponte dell'abitato e il birrificio (lunghezza circa 1,6 km)

Il Comune di Vernante ha approvato il progetto definitivo-esecutivo con D.G.C. n.45 del 11/05/2022.

Con nota prot. 19565/A1816B del 09/05/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Per i lavori e per gli interventi di taglio della vegetazione di cui sopra, trattandosi quest'ultimi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dall'art. 37 bis del Regolamento regionale n. 8/R

del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 16/06/2022 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi manutentivi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. n. 4/2009 e s.m.i
- D.P.G.R n. 8/R del 20/09/2011 artt. 37 e 37bis
- L.R. 23/2008 art. 17

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comune di Vernante (CN), ad eseguire i lavori taglio della vegetazione nel tratto dell'alveo attivo del torrente Val Grande, compreso tra l'abitato e il birrificio, nel comune di Vernante (CN), come individuati negli elaborati tecnici allegati all'istanza, citati in premessa e agli atti del Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le operazioni di taglio della vegetazione, dovranno essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente, esclusivamente nelle località e nei tratti indicati sulla documentazione progettuale allegata all'istanza;
3. il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
4. non potrà essere effettuato lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui

all'art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;

5. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente;
9. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
10. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza dei manufatti ed immediatamente a monte e a valle degli stessi, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta dei manufatti ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerli in efficienza nel tempo;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
15. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione temporanea all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe